

STATUTO

SALUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA PIAZZALE DANTE 31

Numero REA: TA - 251444

Codice fiscale: 03414790737

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	"TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	Allegato "A"
	Articolo 1 - Denominazione, sede e durata	al n. 139.911
	E' costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991, con sede nel	di Repertorio e
	Comune di Taranto (TA), all'indirizzo risultante dalla apposi-	al n. 31.015
	ta iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai	di Raccolta
	sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione	
	del codice civile, la società cooperativa sociale denominata:	
	"SALUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS"	
	La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà	
	istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali opera-	
	tive quali, ad esempio, uffici amministrativi, filiali senza	
	stabile rappresentanza, nonché trasferire la sede legale	
	nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Compete, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il trasfe-	
	rimento o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimen-	
	to della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.	
	La durata della società é fissata al 31 (trentuno) dicembre	
	2060 (duemilasessanta).	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 2 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della Legge	
	n.381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	- 1 -	

	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo	
	spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi. La cooperativa é aparti-	
	tica ed aconfessionale, e non ammette discriminazioni di alcun	
	tipo. La cooperativa è retta e disciplinata secondo il princi-	
	pio della mutualità senza fini di speculazione privata. Ha an-	
	che per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e	
	le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per	
	i soci lavoratori. Per il raggiungimento di tale scopo mutua-	
	listico, a norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive	
	modifiche ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ul-	
	teriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qual-	
	siasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con	
	cui contribuisce, comunque, al raggiungimento dello scopo so-	
	ciale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001.	
	La Cooperativa si propone di svolgere la propria attività ca-	
	ratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli artt.	
	2512 e 2513 codice civile, avvalendosi cioè prevalentemente	
	- 2 -	

	delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori. La coopera-	
	tiva può operare anche con terzi, sia pubblici sia privati, in	
	conto proprio o per conto terzi.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	operatori.	
	Articolo 3 - Oggetto sociale	
	La società, considerata l'attività mutualistica così come de-	
	finita all'articolo precedente e con riferimento ai requisiti	
	e agli interessi dei soci, si costituisce con lo scopo di per-	
	seguire finalità sociali di carattere solidale, operare per il	
	bene comune e la partecipazione attiva del fattore umano e cu-	
	rare lo sviluppo dell'impresa sociale e del terzo settore nel-	
	le sue diverse forme e sistemi operativi di riferimento.	
	La cooperativa persegue esclusivamente finalità di solidarietà	
	sociale e l'azione é ispirata ai principi di solidarietà, bene	
	comune, mutualità e cooperazione.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto ai sensi dell'art. 1, comma	
	1, lettera a), della Legge 381/91:	
	- erogazione di servizi socio-sanitari rivolti alla persona,	
	inclusi quelli rivolti ai minori, disabili ed anziani, esegui-	
	ti tramite interventi domiciliari, residenziali e scolastici,	
	ivi compresa la gestione di reparti ospedalieri, strutture di	
	- 3 -	

	riabilitazione, hospice, R.S.A. (residenza sanitaria assisti-	
	ta), case di riposo, centri diurni, case famiglia, comunità di	
	convivenza, residenze protette, mediante personale qualificato	
	e specializzato in conformità a quanto previsto dalla legge,	
	con i relativi servizi compresi;	
	- la gestione di cucine, ristoranti, mense, bar, preparazione	
	e somministrazione di pasti e bevande, compresi il confeziona-	
	mento, la distribuzione ed il trasporto di cibi cotti;	
	- l'organizzazione e la gestione di attività medico sanitarie	
	ed infermieristiche, tramite personale specializzato e sempre	
	nel rispetto di quanto previsto dalla legge, presso le strut-	
	ture previamente enunciate e gestite in via diretta ovvero me-	
	diante l'assunzione di appalti pubblici e/o privati ovvero me-	
	diante affidamento diretto;	
	- il trasporto di farmaci e materiale medico in generale, la	
	gestione magazzini per stoccaggio e distribuzione farmaci e	
	materiale medico in generale;	
	- l'organizzazione e la gestione di attività di sostegno e	
	riabilitazione, recupero psichico, educazione alimentare e sa-	
	nitaria nel settore dell'infanzia, dell'età evolutiva e della	
	famiglia attraverso: asili nido e strutture similari, giardini	
	aperti, ludoteche e spazi gioco; scuole materne e altre strut-	
	ture scolastiche ed educative per minori; comunità alloggio	
	per minori e giovani in difficoltà, centri di pronto interven-	
	to; centri ricreativi diurni, centri di aggregazione giovani-	
	- 4 -	

	li, servizi di vacanza per minori;	
	- attività educativa di strada, attività di animazione del	
	territorio;	
	- assistenza domiciliare a minori e servizi educativi domici-	
	liari in genere;	
	- servizi residenziali per minori;	
	- centri di ascolto e counselling come relazione di aiuto e di	
	orientamento scolastico;	
	- servizio di assistenza domiciliare e di riabilitazione per	
	anziani;	
	- telesoccorso e teleassistenza e servizi di consulenza e se-	
	greteria per anziani;	
	- gestione di residenza socio-assistenziale e/o reparti pro-	
	tetti di RSA;	
	- servizi assistenziali, educativi, di sostegno e riabilita-	
	zione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la	
	scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- trasporto persone inclusi i disabili, dializzati e trasporto	
	scolastico e trasporto a persone con esigenze particolari;	
	- attività di formazione e supporto psicologico in favore di	
	detenuti;	
	- attività di accoglienza ed assistenza e fornitura di servizi	
	di ospitalità nei confronti di rifugiati e richiedenti asilo,	
	nonché di immigrati ed altri soggetti provenienti da aree de-	
	presse o di crisi socio sanitaria;	
	- 5 -	

	- attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché altre	
	iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo socia-	
	le;	
	- ogni altra attività generalmente tesa all'integrazione delle	
	minoranze e delle persone in difficoltà;	
	- attività di formazione finalizzata a promuovere l'orienta-	
	mento e lo sviluppo culturale della persona in genere ed in	
	particolar modo favorendone la definizione dei percorsi scola-	
	stici e lavorativi, atti all'inserimento e/o reinserimento so-	
	ciale lavorativo mediante personale specializzato nell'ambito	
	delle materie umanistiche, assistenziali e formative;	
	- l'organizzazione e la gestione di centri di formazione col-	
	lettiva e formazione continua (c.d.e.c.m.) per gli operatori	
	ed i professionisti delle attività socio sanitarie e delle at-	
	tività mediche;	
	- la promozione e l'organizzazione di attività di ricerca	
	nell'ambito dei settori socioeducativi, nonché nell'ambito	
	delle attività medico sanitarie, anche tramite la promozione e	
	la partecipazione diretta e/o indiretta di organismi associa-	
	tivi e/o altri enti di natura cooperativistica;	
	- l'organizzazione e la gestione di scuole ed organismi pari-	
	tetici accreditati presso i competenti enti volti alla gestio-	
	ne e promozione delle attività formative previamente rubrica-	
	te.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	- 6 -	

	di legge, la cooperativa può svolgere ogni altra attività con-	
	nessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al persegui-	
	mento degli scopi statutari e sociali, nonché compiere tutte	
	le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessa-	
	rie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale e comun-	
	que, sia direttamente sia indirettamente attinenti al medesi-	
	mo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	altresi impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	modalità contingenti ed opportunità occasionali - la propria	
	attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed	
	aderendo a consorzi e/o ad altre organizzazioni dell'associa-	
	zionismo volontario e cooperativo.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nei pre-	
	senti patti; potrà richiedere ed utilizzare le provviste di-	
	sposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli	
	Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale fi-	
	- 7 -	

	nalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme mo-	
	dificative ed integrative, rimanendo escluse le attività ri-	
	servate dalla legge a professionisti e soggetti iscritti in	
	appositi albi e ruoli; potrà altresì assumere partecipazioni	
	in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di col-	
	locamento sul mercato, potrà ricevere prestiti da soci, fina-	
	lizzati al raggiungi- mento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito regolamento approvato dall'assemblea. E' tassativa-	
	mente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto	
	ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545-septies c.c..	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 4 - Soci cooperatori	
	Il numero dei soci é illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche:	
	a) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione possono partecipare diretta- mente ai lavori	
	della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per	
	il raggiungimento degli scopi sociali e che vantino una prepa-	
	- 8 -	

	razione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza pro-	
	fessionale atte alle mansioni da svolgere anche in funzione	
	dell'avvia- mento al lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	b) le persone svantaggiate, così come definite dalla Legge n.	
	381/1991, compatibilmente con il loro stato soggettivo;	
	c) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della Legge n. 381/1991, il cui numero non può superare	
	la metà del numero complessivo dei soci ed a cui potrà esser	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del	
	servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che eser-	
	citano in proprio imprese in concorrenza con quella della coo-	
	perativa o partecipano a società che, secondo la valutazione	
	dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta,	
	in effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	- 9 -	

	A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori	
	ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento della società.	
	Articolo 5 - Categoria speciale di soci	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 c.c., i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare 1/3 (un terzo) del numero totale dei so-	
	ci cooperatori di cui alle lettere a), b) e c) del precedente	
	articolo 4.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavo-	
	ratori che in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 che	
	precede, devono tuttavia completare la loro formazione o ef-	
	fettuare in modo graduale il proprio inserimento nella coope-	
	rativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento	
	in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rappor-	
	to instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	- 10 -	

	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del pre-	
	sente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale	
	può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarci-	
	mento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-	
	ne.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comun-	
	que, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati rag-	
	giunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inop-	
	portunità del suo inserimento nell'impresa	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammi-	
	- 11 -	

	nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-	
	ne o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Se il socio intende essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo,	
	che verifica la sussistenza dei requisiti.	
	Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente	
	alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di re-	
	cesso o non sia stato escluso nei casi previsti dai precedenti	
	commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
	cui all'articolo 4 del presente Statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-	
	ve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci lavoratori.	
	Articolo 6 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
	trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	- 12 -	

	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) di non esercitare in proprio imprese in concorrenza e di	
	non partecipare a società che operino in concorrenza con la	
	cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore nè su-	
	periore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, nonché di rispettare gli orien-	
	tamenti e gli ideali portati avanti da cooperativa;	
	f) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto.	
	Se trattasi di enti o persone giuridiche, oltre a quanto pre-	
	visto nei precedenti punti b), c) d), e) ed f), la domanda di	
	ammissione dovrà contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà, comunque, richiedere al-	
	l'aspirante socio tutte le indicazioni e documenti ad integra-	
	zione di quelli sopra elencati, che ritenga opportuni o neces-	
	sari per l'esame della domanda di ammissione, secondo quanto	
	previsto dal regolamento di attuazione.	
	- 13 -	

	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'articolo 5 che precede, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso chi l'ha presentata può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo é tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	- 14 -	

Articolo 7 - Obblighi e diritti del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo

Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità nei termini fissati dall'or-
gano amministrativo:

- della quota di capitale sottoscritta che potrà essere libe-
rata mediante conferimento di denaro, beni in natura o credi-
ti;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso
delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea
in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo
amministrativo;

b) all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti inter-
ni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-
ciali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed
il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attivi-
tà svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro
disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-
teriore rapporto instaurato, e ferme restando le esigenze del-
la cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci
é quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-

	zione della relativa comunicazione da trasmettersi con lettera	
	raccomandata alla cooperativa.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la manca- ta	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle ob-	
	bligazioni contratte con la cooperativa.	
	Articolo 8 - Perdita della qualità`di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione (secondo	
	le modalità fissate dal regolamento di attuazione), causa di	
	morte, scioglimento o fallimento.	
	Articolo 9 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra	
	natura, sia cessato per qualsiasi motivo;	
	d) che cessi l'attività di volontariato presso la cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con pec.	
	- 16 -	

	Spetta all'organo amministrativo esaminarla, entro sessanta	
	giorni dalla ricezione.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo am-	
	ministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale sia per quanto attiene al rapporto mutualistico, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,	
	trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Articolo 10 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	
	alla cooperativa;	
	b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo ammi-	
	nistrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	(sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con	
	termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versa-	
	mento della quota sociale sottoscritta o ai pagamenti di somme	
	- 17 -	

	dovute a qualsiasi titolo alla società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 4 che precede, o che comunque	
	svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la coo-	
	perativa o che presti la propria opera presso imprese private	
	o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo am-	
	ministrativo;	
	f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-	
	rativa dedotta nel contratto sociale ovvero che non adempia	
	alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comun-	
	que, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una del-	
	le cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel	
	CCNL di riferimento, indicate nel regolamento interno redatto	
	ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001; e nel caso	
	di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontario	
	presso la cooperativa;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materia- li al-	
	la cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudi-	
	zievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o	
	dell'oggetto sociale;	
	h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dai patti sociali, nonchè dalle de-	
	liberazioni adottate degli organi sociali, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico;	
	i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo	
	- 18 -	

	comma c.c., nonché nei confronti del socio che venga condanna-	
	to per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di ese-	
	cuzione e la gravita, non consentano la prosecuzione del rap-	
	porto o nei confronti del socio che venga sottoposto a proce-	
	dure concorsuali;	
	l) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi	
	ragione o causa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione di-	
	venta operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura dell'organo amministrativo.	
	Articolo 11 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno o pec, ovvero con altro mezzo che garanti-	
	sca di avere prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Articolo 12 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso della quota interamente liberata, eventualmente rivalu-	
	tata ai sensi del successivo articolo 23 lettera c), la cui	
	liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle per-	
	dite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo scioglimento	
	del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore	
	- 19 -	

	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperati-	
	va.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Articolo 13 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota inte-	
	ramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con	
	le modalità di cui al precedente articolo 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società	
	entro sei mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 c.c.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla socie-	
	tà subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa	
	deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i re-	
	quisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	articolo 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	- 20 -	

	dell'articolo 12. In caso di pluralità di eredi, questi debbo-	
	no nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto	
	mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei	
	successori per causa di morte e la società consenta la divi-	
	sione. La società esprime il proprio apprezzamento con le mo-	
	dalità previste dall'articolo 6.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 12.	
	Articolo 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità`dei soci cessati	
	La cooperativa non é tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale eédivenuto operativo. Il va-	
	lore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'or-	
	gano amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10, lettere	
	c), d), e), f), g) ed h) che precede, dovranno provvedere al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale,	
	ove determinata dal regolamento. La cooperativa può compensare	
	con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapp-	
	rezzo, o del paga- mento della prestazione mutualistica e del	
	- 21 -	

	rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove	
	previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limi- ti di	
	cui all'art. 1243 c.c. Il socio che cessa di far parte della	
	società risponde verso questa, per il pagamento dei conferi-	
	menti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o	
	la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo	
	scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolven-	
	za della società, il socio uscente é obbligato verso questa	
	nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 15 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente Statuto, possono essere soci della cooperativa i soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n.	
	59.	
	Articolo 16 - Conferimento e quote dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
	te trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta) ciascuna	
	e sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale,	
	denominata Fondo per lo Sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione.	
	- 22 -	

	turazione o il potenziamento aziendale.	
	Articolo 17 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in	
	occasione della emissione, le quote dei sovventori possono es-	
	sere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimen-	
	to dell'organo amministrativo. Pertanto, il socio che intenda	
	trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo	
	il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciar-	
	si entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli ammi-	
	nistratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Articolo 18 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei soci	
	con cui devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) per quanto non stabilito del presente Statuto i diritti pa-	
	trimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privi-	
	legi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di re-	
	- 23 -	

	munerazione é maggiorato del 2% (due per cento) rispetto a	
	quello previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	Ai soci sovventori é attribuito da uno a cinque voti in rela-	
	zione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati	
	dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.	
	In ogni caso essi non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in ciascuna assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non deve comportare riduzione del valore nominale delle quote	
	di sovvenzione, se non per la parte della perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle altre quote.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Articolo 19 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sov-	
	ventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'as-	
	- 24 -	

	semblea in sede di emissione delle quote a norma del preceden-	
	te articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Articolo 20 - Ristorni	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta	
	dell'organo amministrativo e nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle disposi-	
	zioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamen-	
	to, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere	
	attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, do-	
	vrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità	
	e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la coo-	
	perativa ed il socio stesso secondo i criteri previsti	
	dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono	
	considerare la retribuzione corrisposta ai soci e/o la loro	
	qualifica professionale.	
	TITOLO VI	
	- 25 -	

	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 21 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa é costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad Euro	
	50,00 (cinquanta) né superiore ai limiti stabiliti dalla leg-	
	ge; la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può es-	
	sere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;	
	b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 7;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sto per legge o dallo Statuto.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori	
	nè durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo	
	scioglimento.	
	L'organo amministrativo può ai sensi dell'articolo 2529 c.c.	
	- 26 -	

	acquistare o rimborsare quote della società, purchè sussistano	
	le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo	
	2545-quinquies c.c., e l'acquisto o il rimborso è fatto nei	
	limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili	
	risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Articolo 22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al po-	
	tenziale acquirente previste nel precedente articolo 6.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o nega	
	l'autorizzazione alla cessione deve essere comunicato al socio	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi	
	i quali il socio é libero di trasferire la propria partecipa-	
	zione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci	
	l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti	
	previsti dall'articolo 4.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrati-	
	vo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro ses-	
	santa giorni al socio interessato.	
	Articolo 23 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31	
	- 27 -	

	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, da compilar-	
	si in conformità alle norme di legge. Il progetto di bilancio	
	deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approva-	
	zione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le	
	condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.,	
	segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla ge-	
	stione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bi-	
	lancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge (pari al 30% -trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio	
	1992, n. 59;	
	d) a eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori	
	nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal lo Statuto;	
	e) a eventuali dividendi in misura non superiore al li mite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti	
	- 28 -	

	della mutualità prevalente;	
	f) a riserva straordinaria.	
	La ripartizione di ristorni ai sensi del precedente articolo	
	20, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni de-	
	gli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).	
	E' fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti	
	finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previ-	
	sto per i dividendi.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	soci non cooperatori nella misura massima prevista per le coo-	
	perative a mutualità prevalente.	
	Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'articolo 2519 c.c., e si accerti altresì	
	che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un gra-	
	do di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo ammini-	
	strativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo sta-	
	tuto alle norme relative alle società per azioni, sempreché	
	nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamen-	
	te sceso sotto il limite delle venti unità.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 24 - Assemblea	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	- 29 -	

	liberazione assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo,	
	anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso	
	spedito mediante lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es.	
	fax, posta elettronica) inviata agli aventi diritto al domici-	
	lio o recapito risultante dai libri sociali almeno 8 (otto)	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pre-	
	senti o informati della riunione tutti gli amministratori, il	
	revisore ed i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si op-	
	pone alla trattazione degli argomenti.	
	Se gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati,	
	non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rila-	
	sciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli at-	
	ti della società, nella quale dichiarano di essere informati	
	su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non	
	opporli alla trattazione degli stessi.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria	
	- 30 -	

	che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguen-	
	ti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi ver-	
	bali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il se-	
	gretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collega-	
	ti a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	saranno presenti il presi- dente e il soggetto verbalizzante.	
	Articolo 25 - Deliberazioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	- 31 -	

	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresen-	
	tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
	pongono alla loro approvazione. In questo ultimo caso, la con-	
	vocazione deve aver luogo senza ritardo o comunque non oltre	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio e destinazione dei ristorni e	
	degli utili;	
	2) la deliberazione sulla emissione delle quote destinate ai	
	soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri;	
	3) la deliberazione sulla emissione delle quote di partecipa-	
	zione cooperativa;	
	4) la nomina degli amministratori, la eventuale nomina del re-	
	visore, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	5) la determinazione della misura dei compensi da corrisponde-	
	re agli amministratori, al revisore ed ai sindaci, se nomina-	
	ti, e la deliberazione sulla loro responsabilità;	
	6) la deliberazione delle modificazioni dell'atto costitutivo	
	e del presente Statuto;	
	7) la deliberazione di aderire ad un gruppo cooperativo pari-	
	tetico;	
	8) la deliberazione di compiere operazioni che comportano una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	9) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	- 32 -	

	10) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri	
	di svolgimento della liquidazione;	
	11) la deliberazione su tutti gli altri oggetti riservati alla	
	sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'articolo 24.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o da un notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico,	
	deve essere trascritto, senza indugio, nel libro dei verbali	
	assemblee.	
	Articolo 26 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando	
	si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla	
	trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto	
	in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono	
	esser prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta	
	- 33 -	

	dei soci con diritto di voto.	
	Articolo 27 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso	
	per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomuni-	
	cazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere	
	per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in vota-	
	zione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di con-	
	vocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano	
	ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.	
	Articolo 28 - Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il	
	valore della quota posseduta.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 18.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire	
	più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del-	
	la quota oppure al numero dei loro membri, in conformità e con	
	i criteri stabiliti da apposito regolamento.	
	- 34 -	

	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire perso-	
	nalmente all'assemblea possono farsi rappresentare mediante	
	delega scritta che deve esser conservata dalla società, sol-	
	tanto da altro socio avente diritto al voto appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non	
	sia amministratore, revisore, sindaco o dipendente della so-	
	cietà, per come disposto dall'articolo 2372 c.c.	
	La delega non può esser rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	Articolo 29 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di ammi-	
	nistrazione, e in caso di assenza o impedimento di quest'ulti-	
	mo, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto	
	della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio	
	designato nello stesso modo.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale é re-	
	dato da un notaio.	
	Articolo 30 - Amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da un numero di consiglieri variabile da un mi-	
	- 35 -	

	nimo di tre ad un massimo di cinque, eletti dall'assemblea dei	
	soci che ne determina di volta in volta il numero.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori o tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'Organo Amministrativo dura in carica per tre esercizi che	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e	
	può essere rieletto.	
	Ai soci Fondatori spetta il diritto di nominare, a maggioran-	
	za, il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra i com-	
	ponenti nominati dall'assemblea.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fis-	
	sa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affin-	
	ché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine	
	del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegia-	
	le.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti gli am-	
	- 36 -	

	ministratori, al revisore ed ai sindaci effettivi, se nomina-	
	ti, mediante lettera, fax, posta elettronica o con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo ad assi- curare la prova dell'avvenuto ri-	
	cevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, in modo che i destinatari ne siano informati almeno	
	un giorno prima.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede so-	
	ciale o anche altrove, purché in Italia.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'organo amministrativo con	
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au-	
	dio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui	
	dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il se-	
	gretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente del consiglio di ammini-	
	strazione di accertare l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare	
	e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	- 37 -	

	documenti;	
	- che siano indicati, nell'avviso di convocazione, i luoghi	
	audio/video collegati a cura della società, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riu-	
	nione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il sog-	
	getto verbalizzante.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica, il revisore ed i	
	sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei	
	voti, il voto del Presidente prevale qualora il consiglio di	
	amministrazione sia composto da più di due membri.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto	
	nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo che,	
	pertanto, è investito di tutti i poteri per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all'assem-	
	blea dalla legge o dal presente statuto.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un co-	
	- 38 -	

	mitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, de-	
	terminando contenuto, limiti e le eventuali modalità di eser-	
	cizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2381 c.c., nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nè le deci-	
	sioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati, re-	
	lazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare rife-	
	rimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutua-	
	listica o alle azioni che si intendono intraprendere per riac-	
	quistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai	
	sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione	
	gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermi restando	
	i limiti stabiliti al presente articolo, vengono attribuiti	
	precisamente i poteri di:	
	- curare l'osservanza di ogni normativa, anche fiscale, con-	
	cernente la società e l'attività da essa svolta;	
	- firmare la corrispondenza della società, sottoscrivere di-	
	chiarazioni di natura fiscale;	
	- costituire, modificare ed estinguere i rapporti con il per-	
	- 39 -	

	sonale dipendente e con i collaboratori e consulenti della so-	
	cietà, fissandone il trattamento economico, le attribuzioni e	
	le relative mansioni;	
	- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione;	
	- stipulare, sottoscrivere, eseguire, recedere, annullare e	
	risolvere contratti per la prestazione di servizi effettuati	
	dalla o in favore della società;	
	- stipulare atti di acquisto, vendita, permuta di beni mobili	
	e immobili, nonché contratti di locazione, anche finanziaria,	
	di sub-locazione e di affitto;	
	- stipulare, rinnovare e risolvere contratti di appalto, di	
	sub-appalto, di fornitura e di somministrazione, di trasporto,	
	di assicurazione per qualunque rischio e per qualsiasi ammon-	
	tare, di mandato, di commissione, di agenzia con o senza rap-	
	presentanza, di deposito e di comodato, contratti per presta-	
	zioni di servizi e consulenze;	
	- conferire incarichi ad avvocati, consulenti, commercialisti	
	e professionisti e tecnici in genere;	
	- partecipare a concorsi, gare e procedure negoziate, presen-	
	tare offerte ed eseguire depositi;	
	- disporre l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari	
	e postali, operare sui conti medesimi, provvedere al deposito	
	di somme, titoli e valori, incassare assegni e titoli in gene-	
	re, eseguire prelievi, bonifici e pagamenti dai conti correnti	
	- 40 -	

	intestati alla società, disporre la concessione e l'utilizzo	
	di aperture di credito, esigere crediti, prestare pegni fide-	
	jussioni e garanzie, sottoscrivere contratti di mutuo e finan-	
	ziamenti, porre in essere qualsiasi operazione nei confronti	
	di banche, poste ed istituti di credito, sia attiva sia passi-	
	va;	
	- esigere ed incassare somme a qualunque titolo dovute alla	
	società, rilasciando quietanza;	
	- cedere ed acquistare crediti sia pro soluto che pro solven-	
	do;	
	- porre in essere atti conservativi o cautelativi, far elevare	
	protesti, transigere su crediti commerciali, stare in giudi-	
	zio, promuovere e resistere ad azioni in giudizio in qualunque	
	grado e giurisdizione, rinunciare a giudizi ordinari o sommari	
	o a procedimenti di esecuzione forzata, compromettere in arbi-	
	tri, comparire dinanzi a Mediatori e Conciliatori nell'ambito	
	delle relative procedure, appellare sentenze;	
	- concedere a terzi mandati e procure per singoli atti o cate-	
	gorie di atti, entro i limiti delle attribuzioni a lui confe-	
	rite.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del	
	consiglio ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti	
	delle deleghe conferite.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, in-	
	stitutori e procuratori speciali.	
	- 41 -	

	Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa apposi-	
	ta delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire spe-	
	ciali procure per singoli atti o categorie di atti ad altri	
	amministratori oppure ad estranei con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 c.c., purché la maggioranza sia sempre costituita da am-	
	ministratori nominati dall'assemblea.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	successiva assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea per la sostituzione dei mancanti. Gli amministra-	
	tori così nominati scadono insieme con quelli in carica	
	all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori,	
	l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere	
	convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, che	
	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione.	
	In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in	
	- 42 -	

	carica fino alla sostituzione.	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di particolari	
	cariche in conformità del presente Statuto è stabilita dal	
	Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di	
	controllo, se nominato.	
	Articolo 31 - Collegio Sindacale e Revisore	
	L'assemblea dei soci può eleggere un organo di controllo, mo-	
	nocratico o collegiale, secondo quanto previsto dalla legge	
	tempo per tempo vigente.	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge, o	
	se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea ed aventi i	
	requisiti richiesti dalla normativa vigente al momento della	
	nomina.	
	Il Presidente del Collegio sindacale é nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggi-	
	bili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	- 43 -	

	L'organo di controllo, se nominato, esercita anche il controllo contabile.	
	Qualora, in alternativa, la società nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies c.c.	
	La retribuzione del revisore è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies c.c.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 32 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	- 44 -	

Articolo 33 - Devoluzione patrimonio finale		
In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-		
ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente		
ordine:		
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai sovventori per		
l'intero valore nominale eventualmente rivalutato;		
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai		
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente arti-		
colo 23 lett. c);		
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della		
cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992,		
n. 59.		
Pertanto, i soci sovventori hanno diritto di prelazione nel		
rimborso del capitale per l'intero valore nominale, più even-		
tuali dividendi eventualmente maturati e quote parte di riser-		
ve anche da sovrapprezzo.		
TITOLO IX		
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		
Articolo 34 - Regolamenti		
Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa,		
l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti		
richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigen-		
te, o altri che riterrà opportuni sottoponendoli successiva-		
mente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze pre-		
viste per le modifiche dello Statuto.		
- 45 -		

	Articolo 35 - Principi di mutualità,	
	indivisibilità delle riserve e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota di utili annuali ai fondi mutualisti-	
	ci per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	La Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5	
	(due virgola cinque) punti calcolati sul capitale sociale ef-	
	fettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi e of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superio-	
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci operatori, nè	
	durante la vita della cooperativa, nè successivamente al suo	
	scioglimento;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale	
	sociale ed i dividendi eventualmente maturati.	
	Articolo 36 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	- 46 -	

48 di 49

Atto registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di
Taranto il giorno 24 maggio 2024 al n. 8383.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su
supporto cartaceo ai sensi dell'Art. 22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs.

82/2005 che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese

Imposta di bollo esente ai sensi dell'art. 82 comma 5 del d.lgs n.

117/2017.